



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 ottobre 2020 Prot.2217/GE/df

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”

Con D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (in Gazz. Uff. S.G. n. 201 del 12 agosto 2020), è stato pubblicato il decreto con il quale viene recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In particolare, nell'Allegato II, recante “esposizione al radon”, Sezione I, punto 2, lett. b), con riferimento all'articolo 15 D Lgs. cit., stabilisce i requisiti minimi che gli esperti in interventi di risanamento da radon devono possedere per poter esercitare tale attività professionale riservata. Le condizioni di accesso all'attività di risanamento da radon sono limitate agli “esperti” che siano in possesso, alternativamente, dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto o dell'abilitazione all'esercizio della professione di geometra, con implicita esclusione dell'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e di perito industriale laureato.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha segnalato, con formale atto di diffida l'inopinata esclusione dal decreto di recepimento, nonché il comportamento del Governo, il quale, esercitando la legge di delegazione in assoluto eccesso di delega sia nei termini sia nei contenuti, non ha tenuto conto delle osservazioni sollevate in Commissione al Senato (D.D.L. S. 1721 – Atto del Governo n. 157).

Infatti, già in sede referente, il Consiglio Nazionale aveva segnalato la competenza dei professionisti iscritti all'albo per interventi di risanamento radon dei periti industriali e dei periti industriali laureati e invitato le competenti Commissioni parlamentari ad inserirli tra gli esperti. In particolare, alla riunione del 21 aprile 2020, seduta n. 160, la 14° Commissione Permanente (Politiche dell'Unione europea) ha preso atto delle osservazioni del relatore (Sen. Pittella) che segnalava si potessero prevedere, all'allegato II, punto 2, laddove sono individuati i “requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon”, oltre alle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, ingegnere, architetto e di perito industriale e perito industriale laureato, anche l'iscrizione al relativo albo professionale.

Infine, all'art. 130, in materia di “esperti di radioprotezione”, il Consiglio nazionale sollecitava la Commissione Permanente al Senato di identificare i professionisti come “iscritti all'albo professionale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 14 ottobre 2020 Prot.2217/GE/df

degli ingegneri o dei periti industriale e dei periti industriali laureati”, operando la stessa modifica all’Allegato IX, punto 2.4.

Come è documentato agli atti della Commissione 14° del Senato, la proposta del CNPI, raccolta e discussa in Commissione per le cure del suo Coordinatore, Sen. Pittella, aveva riscosso la diffusa condivisione degli altri componenti circa l’estensione della competenza ad altre categorie professionali (Sen. Bonino, Sen. Ginetti, Sen. Pittella, Sen. Lorefice), *“purché assimilabili a quelle già individuate dalle norme dello schema e inerenti agli interventi di risanamento da radon”* (Sen. Lorefice).

Tuttavia, per ragioni legate al ritardo nell’esercitare la delega parlamentare per il recepimento della direttiva comunitaria, il decreto legislativo è stato frettolosamente pubblicato nella versione originaria, senza le auspiccate e condivise modifiche o approfondimenti, pur osservate in sede di Commissione Permanente!

Resta, comunque, la nostra ferma convinzione sulla necessità di un provvedimento normativo ad hoc che, in maniera netta, ponga fine all’ingiustificabile disparità tra professioni tecniche e corregga la deformazione legislativa, che il decreto legislativo appena pubblicato sta realizzando.

Per queste ragioni, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ha inviato una formale istanza alla Presidenza del Consiglio de Ministri, al Ministro senza portafoglio per gli Affari Europei e al Relatore alla 14^a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) affinché pongano in essere le azioni legislative opportune, anche con decretazione d’urgenza, per modificare il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 come segue:

- a) prevedere che l’esperto di radioprotezione, di cui all’articolo 130 Decreto legislativo n. 101/2020, sia un professionista abilitato alla professione di ingegnere o di perito industriale e perito industriale laureato;
- b) modificare il punto 2 dell’Allegato II, esposizione al radon, laddove sono individuati i requisiti minimi degli esperti per interventi di risanamento da radon, inserendo anche l’abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato.

Inviemo la presente informativa per Vostra opportuna conoscenza in ordine all’attività svolta nella materia.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

All.: resoconto sommario n.160 –
14^a Commissione permanente del Senato

Legislatura 18^a - 14^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 160 del 21/04/2020

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore **LOREFICE** (*M5S*), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/844 alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Ricorda, al riguardo, che la direttiva (UE) 2018/844 è diretta a rafforzare l'efficacia della direttiva del 2010 e a semplificarne alcuni aspetti. Per raggiungere tali obiettivi è necessario puntare sulla decarbonizzazione del parco immobiliare. A tal fine, la direttiva (UE) 2018/844 introduce per gli Stati membri l'obbligo di ristrutturare gli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Inoltre gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno prevedere modalità di risparmio energetico, nonché assicurare la predisposizione, nei posti auto, di infrastrutture di canalizzazione elettrica.

Lo schema di decreto è stato adottato in forza della delega legislativa contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).

Gli articoli da 1 a 15 recano modifiche al decreto legislativo n. 192 del 2005, di attuazione della normativa europea in materia di rendimento energetico nell'edilizia. L'articolo 16 reca disposizioni che incidono nel Testo unico in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001) per l'installazione negli edifici delle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici. L'articolo 17 prevede l'abrogazione espressa di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 192 del 2005, mentre l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In particolare, l'articolo 5 delinea i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, in linea con quanto richiesto dalla direttiva (UE) 2018/844 e tenendo conto di quanto indicato dalle raccomandazioni dell'UE. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo inserisce la Strategia quale parte integrate del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima.

L'articolo 7 mira a dare attuazione ai criteri previsti dalla direttiva in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di promozione dell'efficienza energetica negli edifici.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, avente lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 9 adegua la disciplina riguardante l'attestato di prestazione energetica, il suo rilascio e affissione, a quanto previsto dalla direttiva. È inoltre introdotta una modifica volta a ricondurre le competenze sanzionatorie in materia di attestato di prestazione energetica (APE) alle regioni.

L'articolo 11 concerne la relazione tecnica di progetto, relativa alla rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Gli articoli 12 e 13 aggiornano le funzioni di Stato, regioni ed enti locali, in materia di ispezione, monitoraggio, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale nell'ambito della prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 15, con particolare riferimento alla definizione dei servizi energetici degli edifici, specifica che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e quelli di automazione e controllo.

L'articolo 16 prevede che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

L'articolo 17 elenca le abrogazioni, mentre l'articolo 18 riporta la clausola di invarianza finanziaria.

Il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (n. 153)

(Osservazioni alle Commissioni 11^a e 12^a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice **GIANNUZZI** (M5S), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Le modifiche apportate dalla direttiva del 2017 sono limitate ad alcuni aspetti. In particolare si prevede: - un aggiornamento della relazione quinquennale che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva; - la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo l'esposizione agli agenti cancerogeni; - la notifica, all'autorità responsabile, di tutti i casi di cancro causati dall'esposizione durante l'attività lavorativa; - l'introduzione della polvere di silice cristallina respirabile tra le sostanze cancerogene di cui all'Allegato I; - l'aggiornamento dell'Allegato III recante i valori limite di esposizione alle sostanze cancerogene; - l'incarico alla Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione.

Lo schema di decreto legislativo provvede, quindi, a modificare il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di recepire, con l'articolo 1, la disposizione concernente la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'esposizione e, con l'articolo 2, l'integrazione dei due Allegati con la polvere di silice e con gli altri aggiornamenti.

Non sembrano necessarie, invece, disposizioni di recepimento per le modifiche relative alla relazione quinquennale e alla notifica dei casi di cancro causati dall'esposizione professionale, poiché si tratta di aspetti già previsti dalla normativa nazionale, come illustrato nella relazione che accompagna lo schema di decreto.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge di delegazione 2018 (legge n. 117 del 2019), si sottolinea che questo verrà a scadere il 2 maggio prossimo, mentre il termine per il recepimento della direttiva è già scaduto il 17 gennaio scorso. Risulta, pertanto, urgente procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame.

La relatrice, quindi, sottolineata l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il **PRESIDENTE**, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli predisposto dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il relatore **PITTELLA** (*PD*) ricorda come il provvedimento sia stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), e che oltre ai principi e criteri direttivi generali, posti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012, vengono previsti norme procedurali, principi e criteri direttivi specifici. Rileva altresì che la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio 2018, una procedura d'infrazione (n. 2018/2044) per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM e che attualmente la procedura si trova allo stadio di ricorso ex articolo 258 TFUE innanzi la Corte di giustizia dell'UE (causa C-744/19).

Dopo aver rilevato come l'atto normativo in esame provveda a dare attuazione alla direttiva 2013/59/EURATOM, permettendo l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2018/2044, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi.

In primo luogo, all'allegato II, punto 2, laddove sono individuati i "requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon", rileva come, oltre alle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, ingegnere e architetto, si possa prevedere l'iscrizione al relativo albo professionale; nonché si possa prevedere l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato e l'iscrizione al relativo albo professionale. All'articolo 130, andrebbero aggiunte, dopo le parole "l'esperto di radioprotezione", le parole "iscritto all'albo professionale degli ingegneri o dei periti industriali e dei periti industriali laureati". All'allegato IX, punto 2.4, andrebbero aggiunte, dopo le parole "dall'esperto di radioprotezione", le parole "iscritto al relativo albo professionale di cui all'articolo 130".

In secondo luogo, rileva come, in riferimento all'Allegato I, possa essere valutata l'opportunità di sopprimere la Tabella I-1B, con conseguente applicazione dei valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento, nonché il punto 8.5. Rileva altresì come, in riferimento all'articolo 54 dello schema possa essere valutata l'opportunità di sopprimere la lettera c) del comma 7, nonché di eliminare ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi.

Il senatore **Simone BOSSI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito alle categorie professionali che possono qualificarsi come esperti in interventi di risanamento da radon.

Il senatore **LOREFICE** (*M5S*) ritiene possibile valutare una estensione delle categorie professionali, purché assimilabili a quelle già individuate dalla norma dello schema ed inerenti agli interventi di risanamento da radon.

Si associa la senatrice **BONINO** (*Misto-PEcEB*).

La senatrice **GINETTI** (*IV-PSI*) rileva come anche i geologi posseggano le competenze necessarie ad operare con riferimento agli interventi relativi al radon.

Il relatore **PITTELLA** (*PD*) condivide l'opportunità di estendere le tipologie di categorie professionali abilitati agli interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (n. 152)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*), relatrice, ricorda che la direttiva (UE) 2018/822 è stata adottata dopo che nel maggio 2016 il Consiglio Ecofin ha invitato la Commissione europea "a prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria delle informazioni obbligatorie, sulla base dell'azione 12 del progetto dell'OCSE sul BEPS, al fine di introdurre disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di sistemi di evasione o elusione fiscale".

In tal senso, la direttiva (UE) 2018/822 modifica la direttiva 2011/16/UE, aggiungendo, tra le categorie di informazioni soggette all'obbligo di scambio automatico, anche quella relativa ai meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare azioni di pianificazione fiscale aggressiva, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. A tal fine, la stessa direttiva stabilisce l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.

La relatrice ritiene, quindi, che lo schema di decreto provveda a dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/822, stabilendo, peraltro, come data di entrata in efficacia della normativa il 1° luglio 2020, in linea con quanto previsto dalla direttiva, e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (n. 155)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice **GAUDIANO** (M5S), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che la direttiva oggetto del provvedimento è già stata attuata con il decreto legislativo n. 49 del 2019, ma che quest'ultimo non aveva potuto adottare le idonee disposizioni sanzionatorie, poiché la delega legislativa di cui alla legge di delegazione 2016-2017 non recava criteri specifici di delega e che, conseguentemente, il decreto ha dovuto rispettare i limiti sanzionatori dettati dal criterio generale di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui, in assenza di criteri specifici, la sanzione non può essere superiore a 150.000 euro.

Per rimediare a tale carenza, la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) ha delegato il Governo a dare "compiuta" attuazione alla direttiva (UE) 2017/828, concernente l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, stabilendo all'articolo 7 due criteri specifici di delega.

Lo schema di decreto, pertanto, reca le disposizioni sanzionatorie di entità adeguata alle fattispecie di violazione considerate, in linea con il criterio di delega che prescrive sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 2.500 euro e non superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

Lo schema provvede inoltre a dare attuazione alle indicazioni stabilite al secondo criterio di delega di cui al citato articolo 7 della legge di delegazione, ovvero di integrare il Codice delle assicurazioni private con i profili, relativi alla *governance* delle società assicurative, attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità dei dirigenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE sulle attività di assicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia.

In particolare, l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina sanzionatoria del TUF, inerenti alle violazioni della normativa derivata dalla direttiva (UE) 2017/828 in materia di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, provvedendo anche ad adeguare la sanzione massima ivi prevista, a quella dei 10 milioni di euro indicata nei criteri di delega.

L'articolo 3 reca modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice illustra, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli, proponendo di inserire le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'impianto sanzionatorio relativo alle violazioni della disciplina sulle remunerazioni societarie, introdotto dal decreto legislativo n. 49 del 2019, occorre rilevare che l'articolo 192-*bis* del TUF non prevede la distinzione, che sarebbe, invece, opportuna, tra la prima sezione, che comprende sia obblighi di trasparenza, sia indicazioni relative a scelte discrezionali, e la seconda sezione, che comprende solo obblighi di trasparenza, idonei ad essere soggetti all'accertamento dell'autorità giudiziaria e oggetto pertanto alle sanzioni pecuniarie previste. Propone, quindi, di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare conseguentemente i commi 1 e 1.1 dell'articolo 192-*bis* del TUF. Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno adeguare anche la sanzione minima di 10.000 euro, a quella indicata nel criterio di delega, pari a 2.500 euro.

Per quanto riguarda l'articolo 192-*quinqüies* del TUF, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina sulle operazioni con parti correlate, si rileva che questo non distingue tra i diversi gradi di responsabilità propri dei singoli amministratori, a seconda delle funzioni e ruoli ricoperti e della gravità della condotta. Propone, quindi, di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare conseguentemente l'articolo 192-*quinqüies*.

Infine, ritiene opportuno ridurre il minimo edittale a 2.500 euro, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione 2018.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) rileva come la riduzione del minimo edittale a 2.500 euro sia una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato e che pertanto è ben possibile, in conformità con la delega, aumentare il suddetto minimo. Peraltro, è anche possibile rimettere una tale valutazione alle Commissioni di merito.

Il **PRESIDENTE** osserva come nell'ambito del recepimento della normativa europea, ivi inclusi gli aspetti sanzionatori, occorra tenere in considerazione anche l'obiettivo di assicurare la più ampia armonizzazione tra le discipline degli Stati membri.

Il senatore **LOREFICE** (*M5S*) ritiene vada evidenziato come la differenza tra le discipline degli Stati membri sia da evitare sia nelle materie del mercato interno che nelle materie fiscali, essendo preferibile che vi sia piena omogeneità tra le normative stesse, al fine di evitare fenomeni impropri di concorrenza.

Si apre quindi una discussione incidentale su una possibile riformulazione dei rilievi in materia sanzionatoria, cui partecipano i senatori **GIANNUZZI** (*M5S*), **GINETTI** (*IV-PSI*), **BONINO** (*Misto-PEcEB*), nuovamente il senatore **LOREFICE** (*M5S*) e quindi il presidente, al termine della quale la relatrice **GAUDIANO** (*M5S*) riformula il tenore dei rilievi, rimettendo alle Commissioni di merito la valutazione dell'opportunità di ridurre il minimo edittale a 2.500 euro.

Il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni come riformulato dalla relatrice in corso di seduta e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.